



ISTITUTO COMPRENSIVO  
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
VILLONGO – FORESTO SPARSO – GANDOSSO  
Via A. Volta, 1 - 24060 VILLONGO (BG) - **C.F.95118490168**  
☎ 035 927200 📠 035 925024  
e-mail: bgic891004@istruzione.it - pec: [bgic891004@pec.istruzione.it](mailto:bgic891004@pec.istruzione.it)  
Sito Internet: [www.icvillongo.edu.it](http://www.icvillongo.edu.it)

**A TUTTI I DOCENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO  
LORO SEDI**

Circ.n. 33  
Villongo, 22/10/2020

**OGGETTO: Disposizioni organizzative per il regolare funzionamento della scuola**

Al fine di ottimizzare il servizio scolastico e assicurare modalità di rapporto corrette ed efficaci all'interno dell'Istituto, s'invitano i docenti ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni che, pur nella diversità variegata della fonte normativa, costituiscono precisi obblighi da rispettare da parte di ciascun docente e sono parte integrante del presente ordine di servizio. La presente comunicazione sarà a disposizione di tutto il personale per l'intera durata dell'anno scolastico nella bacheca della scuola all'interno del R.E., affinché anche il personale assunto a tempo determinato possa, in ogni momento, prenderne visione e resterà in vigore fino all'emanazione di nuove disposizioni.

---

**Libertà d'insegnamento** Il docente ha libertà di scelta sul piano metodologico-didattico. L'esercizio di tale libertà è strettamente legato al dovere di una specifica preparazione professionale ricca ed articolata, che consenta di compiere, in modo flessibile ed efficace, la scelta più opportuna in relazione alle caratteristiche socio-affettive e cognitive degli alunni, alle finalità educative, agli obiettivi di apprendimento e ai contenuti della programmazione didattica. La libertà d'insegnamento, inoltre, deve coniugarsi con uno stile collegiale di lavoro; pertanto, vanno perseguiti una sintonia sul piano degli stili educativi e un raccordo sul piano pluridisciplinare a livello di consigli di classe/sezioni; vanno, inoltre, rispettate le deliberazioni e la programmazione delle attività degli organi collegiali.

**Professionalità** E' diritto e dovere del docente accrescere la propria preparazione culturale e professionale, attraverso un approfondimento personale, ma anche tramite il confronto-scambio con i colleghi, anzitutto con quelli dell'Istituto. Fa parte della deontologia professionale un costante impegno nella progettazione, nella realizzazione, nel monitoraggio e nella valutazione delle attività educativo-didattiche e nella partecipazione attiva e collaborativa alle attività funzionali all'insegnamento promosse dall'Istituto. Inoltre, è importante che, a livello d'istituto, le comunicazioni interpersonali avvengano sempre, pur nella differenza e nella specificità dei ruoli e delle funzioni, nel segno della professionalità.

**Il dovere di informarsi e le modalità di trasmissione delle circolari e degli ordini di servizio** Tutti i docenti sono tenuti a leggere attentamente gli avvisi che sono trasmessi dalla dirigenza. Tutte le comunicazioni, concernenti gli impegni di servizio, avverranno attraverso la diffusione di circolari interne della Presidenza per mezzo del sito web della scuola e del registro elettronico. È compito del Docente Responsabile di Plesso coordinare le modalità di prelevamento della posta in giacenza presso la Segreteria, curarne lo smistamento e la circolazione nel plesso di appartenenza. Ciascun docente è invitato a

controllare le circolari pubblicate, poiché esse costituiscono la forma per trasmettere gli ordini di servizio. È superfluo ricordare che, in assenza di eventuali proposte di modifiche accettate dalla Presidenza, si deve dare puntuale applicazione agli ordini di servizio.

**Domanda per l'esercizio della libera professione** Il docente non può esercitare attività commerciali, industriali o professionali, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro. E' consentito invece, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico (e, pertanto, in tale caso è necessario presentare apposita richiesta scritta), esercitare "libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio".

**Orario di servizio** Ogni docente rispetta in modo puntuale il proprio orario di servizio: si tratta non solo di un preciso dovere professionale connesso all'esercizio dell'attività di vigilanza sui minori affidati, ma di un comportamento connotato da evidente valenza educativa nei confronti degli alunni e significativo rispetto nei riguardi delle famiglie. Si rileva, per tutto il personale, l'importanza della puntualità e dell'osservanza del proprio orario e del proprio turno di servizio, che potrà essere modificato solo alla presenza di espressa autorizzazione del Dirigente Scolastico. **Rientra negli obblighi di servizio la presenza dei docenti a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, per assistere all'ingresso gli alunni nei locali scolastici.** I Responsabili di Plesso, nel caso di impreviste assenze o ritardi del docente, organizzeranno con le modalità previste dal Regolamento d'Istituto la vigilanza nella classe scoperta; i ritardi dei docenti, qualunque ne sia la causa, devono essere comunicati per tempo al Dirigente o ai suoi collaboratori. **In base alla normativa vigente, ripetuti ritardi motiveranno l'avvio di procedimenti disciplinari.**

Lo scambio di insegnanti dovrà essere veloce in modo da evitare che gli alunni restino senza vigilanza. Nel caso fosse necessario allontanarsi dall'aula bisogna sempre affidare la vigilanza ad un collaboratore scolastico.

Rientra negli obblighi di servizio tutto quanto programmato nell'ambito delle attività funzionali all'insegnamento (Piano annuale delle attività 2020-2021). **Quando il docente, per giustificati motivi, non possa essere presente e lo sappia con anticipo, va formulata, per iscritto, una richiesta preventiva di giustificazione, motivata. Tale richiesta va rivolta al Dirigente che la valuta.** Le assenze improvvise dalle riunioni degli organi collegiali devono essere tempestivamente comunicate in Presidenza e Segreteria e dopo giustificate. Gli insegnanti che hanno all'interno dell'Istituto Comprensivo un rapporto di lavoro inferiore alle 18 ore (orario cattedra, orario distribuito tra diverse Istituzioni), sono tenuti alla partecipazione alle attività non di insegnamento in misura proporzionale, su base annua, alle ore di insegnamento previste dal loro rapporto di lavoro. Pertanto le presenze/ assenze ai singoli consigli di classe possono essere previste all'interno di un piano annuale concordato con il Dirigente, da prevedersi in forma scritta. Resta inteso che tutti i docenti destinatari d'incarichi aggiuntivi nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa (funzioni strumentali, coordinatori di gruppi, referenti, ecc..) devono svolgere le loro mansioni al di fuori dell'orario di servizio poiché l'attività d'insegnamento con gli studenti è prioritaria rispetto a qualsiasi mansione.

L'uscita dalla classe deve essere categoricamente ristretta a casi urgenti e indifferibili; si raccomanda l'uso moderato del telefono della scuola principalmente per comunicazioni di servizio e straordinariamente per problemi personali ("ogni telefonata va giustificata"); l'uscita esterna dai plessi scolastici anticipata o durante l'orario di lavoro, indipendentemente se trattasi di attività lavorative curriculari e/o di compresenza e/o supporto, deve avvenire soltanto per casi eccezionali pattuiti e autorizzati dal Dirigente Scolastico: è assodato che la suddetta uscita dovrà essere verbalizzata in apposito modulo o registro con la specificazione dell'orario di allontanamento e di quello eventuale presumibile dell'arrivo, della sede da raggiungere e dei motivi giustificativi, il tutto corredato dalla firma del personale interessato e del Docente Responsabile del Plesso Scolastico.

**Cambiamento di orario e di turno** In caso di necessità, dovute ad iniziative d'Istituto o di altre istituzioni scolastiche (aggiornamento, incontri di gruppi, progetti...), solo col consenso del Dirigente Scolastico e in accordo con il docente referente di plesso, è possibile eseguire dei cambiamenti d'orario. Nel caso in cui il

cambiamento sia dovuto a ragioni di tipo personale, è necessario chiedere l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. In entrambi i casi va redatta, comunque in forma scritta, la richiesta del cambiamento che si vuole eseguire, precisando la motivazione, la soluzione organizzativa adottata; essa va firmata anche dal docente o dai docenti che prendono in carico la classe o le classi e dal Responsabile di Plesso e deve essere consegnata in Segreteria. Nessun cambio d'orario o turno di servizio potrà essere compiuto senza le regolari autorizzazioni .Tutto il personale deve, lo stesso giorno del ritorno in servizio, prendere visione delle circolari trasmesse durante i periodi di assenza. Non sono tollerate omissioni in tal senso.

**Utilizzo delle ore di servizio di Programmazione settimanale della scuola primaria.** Le ore di servizio di Programmazione settimanale dei docenti di scuola primaria sono utilizzate per programmare unitariamente le attività riguardanti ciascuna classe e/o modulo e per valutarne l'andamento, per pianificare le unità di apprendimento interdisciplinari, predisponendo, in caso di necessità, percorsi individualizzati con strategie specifiche, attività di rinforzo e di recupero, finalizzati ad alunni che presentano difficoltà. Utilizzi diversi di tali ore devono essere concordati e autorizzati dal Dirigente Scolastico. Gli insegnanti in servizio in più plessi scolastici devono partecipare alla summenzionata seduta a rotazione in tutti le sedi in cui operano. Si fa presente che le ore di Programmazione settimanale della scuola primaria costituiscono obbligo di servizio; pertanto la mancata attestazione di presenza, senza preventiva giustificazione, è considerata assenza ingiustificata. L'assenza alla riunione va comunicata prima dell'inizio della stessa e sempre giustificata: poiché la normativa vigente tuttora esclude il frazionamento della giornata di assenza per malattia, e/o per altro tipo di permesso retribuito, essa andrà regolarizzata con la richiesta di un permesso breve che pertanto andrà sempre recuperato (art. 16, comma 3, CCNL 29.11.2007) **NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE RICHIESTE DI PERMESSI O FERIE PERVENUTE SOLO VIA MAIL . LE STESSE DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE CON IL DIRIGENTE.**

**Vigilanza sugli alunni** La vigilanza sugli allievi minorenni, che rientra fra i compiti fondamentali del docente e dei collaboratori scolastici, è quella più delicata per gli aspetti di responsabilità civile e penale connessi. Ciascun docente è portatore di responsabilità civile, penale e disciplinare. All'uopo non è inconsistente rammentare che ai sensi dell'art. 2048 c.c. i docenti non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee a evitare la situazione di pericolo favorevole all'evento di un fatto avverso, nonché la prova dell'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa. Fra i doveri del personale docente vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati, per cui la sorveglianza degli alunni deve essere garantita nella maniera più ampia e attenta in ogni momento della permanenza degli alunni nei locali scolastici.

- a) Il docente ha l'obbligo di vigilare costantemente sugli alunni che gli sono affidati (gruppo classe, interclasse, piccolo gruppo), a partire da 5 minuti prima dell'inizio delle attività fino al termine, compreso il momento di uscita da scuola.
- b) Il docente non può uscire dall'aula se non per motivi indilazionabili ed eccezionali, nel qual caso deve affidare la sorveglianza della scolaresca ad un collaboratore scolastico o ad un eventuale collega disponibile.
- c) Per quanto riguarda le modalità di ingresso, uscita e assistenza in classe sia durante lo svolgimento dell'attività curricolare che durante la ricreazione e il cambio di orario si rimanda a quanto stabilito nel Regolamento d'Istituto e a quanto previsto dal Protocollo sorveglianza COVID.
- d) Si raccomanda, in particolare, ai docenti in servizio la prima ora di lezione il controllo della regolarità delle giustificazioni e l'annotazione sul registro elettronico di classe. Nei casi dubbi o per assenze protratte devono informare il Dirigente Scolastico.
- e) Gli studenti ritardatari entreranno a scuola con giustificazione dei genitori per iscritto; dovranno comunque essere ammessi in classe anche in assenza di giustificazione, la stessa verrà in questo caso acquisita a posteriori. Gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico, se in ritardo sono giustificati.
- f) Particolare cura sarà dedicata, oltre al periodo dell'entrata, all'uscita, all'intervallo, al cambio dell'ora e gli spostamenti dall'aula ai laboratori o alla palestra e viceversa, momenti chiaramente connotati da elementi di criticità per la sicurezza degli alunni. Al cambio dell'ora gli alunni devono rimanere nella propria classe. Gli spostamenti dall'aula alla palestra e ai laboratori devono essere compiuti in silenzio in modo da non recare disturbo alle altre classi. I collaboratori scolastici devono concorrere

nella vigilanza tutte le volte che il docente deve lasciare la classe per cambio d'ora o per motivi personali; in quest'ultimo caso il docente deve esplicitamente richiedere questa collaborazione nella vigilanza al personale ausiliario.

- g) Il docente ha l'obbligo di presentarsi a scuola almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni anche quando l'attività didattica del docente non ha inizio con la prima ora. Il docente che non ha avuto precedente impegno è tenuto a portarsi in aula tempestivamente per subentrare al collega. Il docente che ha terminato il proprio servizio, o che comunque non ha successivo impegno, è tenuto ad aspettare il collega subentrante salvo possibilità di affidamento della classe solo in casi eccezionali e a solo fine di vigilanza ad un collaboratore. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire il più celermente possibile al fine di non far gravare solo sul personale non docente della scuola la sorveglianza sui piani. I docenti e i collaboratori scolastici devono garantire la vigilanza negli spazi interni ed esterni dell'Istituto (classi, corridoi o cortile) durante la breve pausa destinata alla ricreazione. Gli alunni, devono avere cura di non insudiciare l'aula e gli spazi a loro destinati. Ogni insegnante può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando lo richieda l'osservanza delle regole scolastiche e particolarmente in mancanza del docente di quella classe.
- h) I docenti sono autorizzati a cessare la sorveglianza dal momento in cui il minore venga affidato ad altro adulto (genitore, persona esercente la potestà genitoriale, persona formalmente autorizzata a ritirare l'allievo, accompagnatori dello scuolabus). Tale disposizione non si applica agli alunni per i quali i genitori abbiano fatto richiesta di rientro autonomo presso la propria abitazione, in questo caso il dovere di sorveglianza perdura fintantochè il minore permane all'interno della pertinenza scolastica.
- i) Qualora gli allievi debbano posticipare l'ingresso o lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, i genitori faranno la richiesta scritta mezzo diario o libretto, motivando la richiesta e l'alunno dovrà essere accompagnato/prelevato dai genitori o da loro delegato (anche nel caso di alunni autorizzati all'uscita autonoma). L'alunno privo di giustificazione per l'uscita fuori orario non potrà lasciare la scuola. L'ingresso in ritardo dopo 10 minuti e l'uscita anticipata dovranno essere giustificati e registrati dal docente di classe nel registro elettronico nel momento in cui avverranno.
- j) Non è ammesso per nessun motivo prendere le seguenti decisioni che, in quanto tali, comporterebbero una soluzione di continuità nel bene indisponibile della sicurezza dei minori:
- non ammettere gli alunni ritardatari in classe;
  - mandare gli alunni "fuori dalla porta" per motivi disciplinari"
- Le azioni sopraindicate introdurrebbero elementi di non sorveglianza nell'ambito dell'azione didattica ordinaria e prefigurerebbero una sicura violazione del D.lgs.81/2008.
- k) In situazione ordinaria la concessione del permesso per andare ai servizi o la richiesta o concessione agli alunni di spostarsi autonomamente per comprovati motivi rientra nella naturale azione formativa della scuola. Tuttavia, vista l'attuale situazione emergenziale, dovrà essere concesso il permesso di andare ai servizi a non più di un alunno per classe e non dovrà essere consentito agli alunni di spostarsi autonomamente per l'istituto per alcun motivo.

### **Assenza del personale: ferie, permessi, malattie, aspettative**

Il personale che dovesse assentarsi nel periodo delle attività didattiche e abbia la possibilità di programmare tale situazione, è invitato ad accordarsi preventivamente con i referenti di sede e/o i colleghi, per la sostituzione. Questo passaggio, seppur informale, consentirà di velocizzare l'autorizzazione formale.

### **FERIE**

Le ferie devono essere godute in ciascun anno scolastico e prevalentemente nei periodi di sospensione delle attività didattiche per il personale docente. Per il personale con meno di tre anni di servizio spettano nella misura di 30 giorni, per il personale con oltre tre anni di servizio i giorni di ferie sono 32. A tutto il personale che ne ha maturato il diritto, sono attribuite ulteriori quattro giornate di festività.

Al personale docente possono essere concessi fino ad un massimo di sei giorni di ferie anche nel periodo di attività scolastica; il provvedimento è subordinato alla possibilità di garantire comunque l'attività

didattica corrente senza oneri per l'amministrazione.

L'assenza per tutta la giornata di servizio può essere autorizzata solo attraverso la richiesta di ferie se non ricade nella casistica del successivo punto o nella specifica norma contrattuale per la formazione.

## PERMESSI

### • **Permessi retribuiti**

Sulla base di idonea documentazione, sono concessi permessi per i seguenti casi:

- partecipazione a concorsi o esami, comprensivi quelli eventualmente richiesti per il viaggio: 8 giorni per anno scolastico;
- lutti per perdita del coniuge, parenti fino al secondo grado e affini di primo grado: 3 giorni per evento;
- particolari motivi personali o familiari, debitamente autocertificato: 3 giorni per anno scolastico;
- per gli stessi motivi di cui al punto precedente possono essere concessi i sei giorni di ferie di cui al punto precedente;
- per altri motivi previsti dalla normativa specifica (matrimonio, donazione di sangue, *D.lgs. 151 del 26 marzo 2001*, ecc.) per il tempo definito dalle relative disposizioni;

### • **Permessi brevi**

Compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno essere concessi brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio (2 ore per docenti di scuola dell'infanzia e secondaria; 3 ore per docenti di scuola primaria), e comunque per un massimo di 18 ore annue (per i docenti della scuola secondaria di primo grado), 24 ore (per i docenti della scuola primaria) e 25 ore (per le docenti della scuola dell'infanzia), purché si possa procedere alla sostituzione del richiedente con personale in servizio; pertanto, l'insegnante che abbia bisogno di un permesso breve, deve farne richiesta al Dirigente Scolastico, almeno 5 giorni prima, salvo casi d'urgenza, e compilare l'apposito modulo, specificando chiaramente a quale insegnante è affidata la custodia degli alunni; in caso di assoluta urgenza, in assenza del Dirigente o dei suoi collaboratori, in via eccezionale il permesso breve può essere concesso dal Docente Responsabile di Plesso che dovrà far pervenire in tempi brevi in Segreteria per l'acquisizione al protocollo sia la domanda del richiedente il congedo sia il relativo atto autorizzativo.

Le ore di permesso vanno recuperate entro due mesi dalla loro fruizione e le modalità di recupero sono stabilite dalla Dirigente Scolastica. Nel caso di impossibilità di recupero, per motivi imputabili al docente, l'amministrazione provvederà a recuperare sullo stipendio una somma pari alla retribuzione spettante per il numero di ore non lavorate.

## MALATTIE ED ASPETTATIVE PER MOTIVI DI FAMIGLIA E DI STUDIO

Le materie sono disciplinate dal CCNL. Tutta la documentazione dovrà essere consegnata secondo quanto stabilito dal D.lgs. 196/2003 e dal D.lgs. 101/2018. Le assenze per malattia devono essere comunicate con tempestività nella mattinata del primo giorno di assenza e comunque non oltre l'orario d'inizio delle lezioni scolastiche:

- al responsabile della sede di servizio, per consentirgli di adoperarsi per le sostituzioni;
- all'ufficio di segreteria, in modo da consentire agli assistenti amministrativi di adoperarsi per la ricerca del supplente, nel caso in cui ciò fosse necessario. Il numero di protocollo relativo al certificato di malattia deve essere comunicato con la massima tempestività alla segreteria.
- Il dipendente è tenuto a far pervenire la domanda giustificativa dell'assenza improrogabilmente entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia. Ogni dipendente deve avere apposto il proprio cognome e nome sia sul campanello della propria abitazione sia sulla cassetta delle lettere. Qualora, per qualche motivo, l'interessato dimori in un luogo diverso dal proprio abituale domicilio è tenuto a darne tempestiva informazione all'Amministrazione; diversamente, nel caso di irreperibilità durante la visita fiscale, la responsabilità dell'assenza dal domicilio è a suo carico e determina la condizione di assenza ingiustificata. I docenti utilizzati su più scuole, nel caso di

malattia, devono darne comunicazione a tutte le scuole presso le quali sono impiegati.

- Il dipendente, che dovrà attenersi scrupolosamente alla normativa vigente, in caso di visite mediche, prestazioni specialistiche e controlli diagnostici, richiede un giorno di malattia - che, salvo casi d'urgenza, deve essere richiesta con un anticipo di almeno 5 giorni . Eseguita la visita il dipendente dovrà farsi rilasciare dal medico e/o specialista e/o dalla struttura sanitaria l'apposita attestazione indicante il giorno della visita e l'orario di svolgimento e in corrispondenza con quanto previsto dalla normativa.
- Le assenze alle riunioni collegiali vanno comunicate prima dell'inizio delle stesse e sempre giustificate, giacché l'assenza di un docente ad una riunione collegiale, inserita nella Programmazione annuale, si configura come un'assenza ad una attività obbligatoria (art. 28, comma 4, CCNL 29.11.2007). Queste assenze, in caso il docente non fosse in servizio in orario antimeridiano vanno considerate assenze per l'intera giornata (da giustificare ricorrendo a permessi per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione o ferie, ricorrendone i presupposti o a motivi di salute). Anche la semplice dichiarazione di non aver potuto partecipare alle riunioni per motivi indipendenti dalla propria volontà sarà considerata come richiesta di permesso per ragioni personali e come tale sarà trattata. È escluso, inoltre, il frazionamento della giornata di assenza per malattia quando la stessa interessa un giorno in cui il docente ha svolto la lezione: il CCNL, infatti, non prevede assenze giustificate inferiori all'intera giornata. Pertanto le assenze nelle riunioni degli organi collegiali vanno sempre regolarizzate tramite richiesta di permesso breve e relativo recupero.

#### SCAMBI DI ORARIO

Gli scambi di orario tra insegnanti della stessa classe che non comportino variazioni nel monte ore complessivo annuale delle singole discipline andranno comunicati alla scrivente e – salvo diverse disposizioni scritte – saranno da considerarsi autorizzati. Nel caso lo scambio di orario preveda l'assenza del docente per tutta la giornata, dovrà essere comunque richiesto un giorno di ferie. Gli scambi orari che prevedano una variazione del monte ore annuale delle discipline non verranno autorizzati (*art. 25 comma 4 del D.lgs. 165/2001 e art. 21 comma 8 della Legge 59/1997*).

Tutti i permessi e/o richieste di ferie devono pervenire alla dirigente scolastica con un anticipo categorico di 5 giorni e dovrà essere acquisita la preventiva autorizzazione della dirigente. **Saranno concessi senza accordo preventivo solo i permessi per eventi straordinari o per situazioni gravi non prevedibili.**

#### **Assemblee sindacali e scioperi**

In occasione di assemblee sindacali in orario di servizio, i Docenti dichiareranno la loro adesione o meno all'assemblea al fine di organizzare con alcuni giorni di anticipo le variazioni di orario da comunicare alle famiglie. In caso di sciopero la direzione della scuola ne comunicherà l'indizione quando comunicato dall'USR o dal Ministero. Ricordo che la normativa non prevede l'obbligo di dichiarazione di adesione o meno allo sciopero; in ogni caso la dirigenza inviterà i Docenti a manifestare volontariamente la propria adesione allo sciopero, sempre al fine di una ristrutturazione dell'orario della mattinata e per evitare ogni tipo di responsabilità civile e penale. Il Dirigente scolastico è, comunque, autorizzato a disporre la presenza a scuola fin dalla prima ora di lezione di tutto il personale non scioperante in servizio in quel giorno, nel rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo Docente.

In caso di sciopero del Dirigente scolastico, le relative funzioni aventi carattere di urgenza e necessità saranno svolte nell'ordine dal Docente vicario, da uno dei responsabili di Plesso o dal Docente più anziano in servizio.

#### **Consegne ai supplenti**

È auspicabile mettersi in contatto con gli eventuali supplenti per trasmettere loro indicazioni di metodo e di programma da svolgere mediante annotazioni scritte da consegnare in Segreteria o eventualmente contattandoli telefonicamente tramite la scuola.

### **Supplenti brevi**

Nei casi in cui non sia possibile provvedere alla supplenza con Docente esterno, il Responsabile di Plesso dispone supplenze interne, servendosi del personale disponibile allo scopo con precedenza dei Docenti a disposizione per completamento orario e del recupero di permessi. Nei plessi di scuola secondaria è istituito un registro delle supplenze brevi tenuto dal Referente di plesso, sul quale registrare il nome del collega assente e le sostituzioni.

### **Utilizzo insegnante di sostegno**

L'utilizzo degli insegnanti di sostegno per svolgere attività di supplenza in classi diverse è possibile quando l'alunno con disabilità, destinatario del progetto di integrazione, risulta assente. Se l'insegnante però presta servizio su più classi con più alunni diversamente abili le ore saranno utilizzate per il sostegno a questi alunni. Tuttavia sono fatte salve situazioni di particolare eccezionalità e urgenza valutate di volta in volta, nella sua discrezionalità, dal Dirigente scolastico (nota MIUR, prot. AOODGPER n. 9839 dell'8 novembre 2010 "Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei Docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili"). È certamente diversa la situazione in cui ad essere assente sia l'insegnante curricolare, che condivide la stessa classe. In questo caso, in base al principio della contitolarità dell'insegnante di sostegno (art 13.b6 L.104/92), non si parla nemmeno di supplenza ma di diversa organizzazione dell'attività didattica. L'insegnante di sostegno deve comunicare con tempestività al Referente di Plesso l'assenza e/o le assenze (se trattasi di più giorni) dell'alunno diversamente abile a lui assegnato affinché il Responsabile possa provvedere alla riorganizzazione dell'orario.

**Telefoni cellulari** Non è, inoltre, superfluo ricordare che in ambiente scolastico, specie durante le lezioni e le riunioni, è vietato l'uso dei telefonini, sia per ricevere sia per trasmettere chiamate o messaggi, salvo che vi siano ragioni particolari, come già previsto dalla Circolare Ministeriale n. 362 del 25 agosto 1998, ribadita nei contenuti di massima dalle "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari" (Nota Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007), dalla Direttiva n. 104 del Ministro della Pubblica Istruzione del 30 novembre 2007 e dalla Circolare Interna n. 29 dell'11 ottobre 2011.

**Comportamento dei dipendenti e nuove norme in materia disciplinare per il personale scolastico** Tutto il personale imposterà il suo comportamento a quei criteri di "diligenza, lealtà, imparzialità" che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa dei pubblici dipendenti in un rapporto con i cittadini improntato a fiducia e collaborazione così come previsto dal D.M. Funzione Pubblica del 28/11/2000 (Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni pubblicato sulla G.U. n. 84 del 10/04/2001). Nel rimandare al testo integrale del Codice appena citato, si ritiene opportuno riportare per la rilevanza gli articoli 2 e 11, auspicando la condivisione concettuale e la realizzazione attenta di quanto in essa contenuti. Inoltre, si rammenta che all'Albo dell'Istituto Comprensivo e sul Sito Web della scuola ([www.icvillongo.edu.it](http://www.icvillongo.edu.it)) è stata pubblicata la Circolare Ministeriale n. 88 dell'8 novembre 2010, con le relative tabelle, con le indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 12° del citato art. 16 che richiama la prescrizione di cui all'art 55 comma 2° del D.lgs. n. 150/2001 (così come integralmente sostituito dall'art. 68 del D.lgs. n. 150/2009), al predetto Codice disciplinare è stato assicurato la massima pubblicità a tutti i dipendenti a tempo indeterminato e determinato in servizio in questa Istituzione.

**Tenuta dei registri di classe e personali** Il registro di classe ha veste e funzione di "atto ufficiale" con efficacia probatoria in caso di citazione in giudizio e in concomitanza di contenzioso con le famiglie degli alunni. Esso deve, pertanto, riportare fedelmente i dati relativi allo svolgimento della giornata scolastica. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni, la cui adozione è obbligatoria:

1. La compilazione del registro di classe è obbligo di servizio per tutti i docenti che intervengono nella giornata scolastica.
2. Ogni docente annoterà quanto di competenza sul registro elettronico.
3. Al docente in servizio alla prima ora compete:
  - la trascrizione delle assenze;
  - l'annotazione degli alunni ritardatari;
  - il ritiro della giustificazione per le assenze dei giorni precedenti.
4. Per quanto riguarda gli aspetti formali relativi alla tenuta dei registri personali si raccomanda la massima diligenza nella compilazione e nella tenuta dei registri del docente e in particolare:
  - la tenuta del succitato registro deve essere realizzata con la necessaria attenzione, poiché lo stesso costituisce documento probatorio dell'attività didattica del docente e dei suoi rapporti con gli alunni;
  - registrare giornalmente le assenze dalle lezioni degli alunni;
  - inoltre, è auspicabile che i risultati delle verifiche siano divulgati subito nel caso di prove orali e con adeguate motivazioni, mentre nel caso di quelle scritte, di norma, **non oltre 10 giorni dallo svolgimento della prova.**

*Si rammenta che il registro elettronico ha natura giuridica di atto pubblico in quanto posto in essere dal docente nell'esercizio della sua pubblica funzione (art. 41 del R.D. 30.04.1924 n. 965), come ripetutamente affermato anche da sentenze della Corte di Cassazione, e il non ottemperarvi può costituire fattispecie di responsabilità disciplinare. E' anche utile ricordare, per ultimo, che i dati trattati dai docenti sono nel loro insieme dati sensibili - ai sensi del regolamento U.E. 679/2006 - e che il trattamento dei dati da parte dei docenti (tenuta dei registri, modalità di compilazione dei documenti di valutazione, verbalizzazione, etc.) è definito puntualmente da norme di legge e regolamenti.*

**Personale esterno alla scuola** Tutti gli ingressi di estranei devono essere preventivamente autorizzati dalla scrivente o – per conto della scrivente – dal Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico (D.lgs. 81/2008; art. 25 comma 4 del D.lgs. 165/2001).

**Fotocopie** Si ricorda che l'art. 171, lettera a, della legge n. 633 del 22 aprile 1941 prevede sanzioni penali per chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo riproduce un'opera altrui.

L'utilizzo delle fotocopie va limitato alle reali necessità. Per la Scuola Secondaria di Primo Grado le fotocopie saranno relative solo alle verifiche ad esclusione per le necessità di alfabetizzazione, sostegno, recupero. Per la Scuola Primaria si sottolinea di ponderare bene la reale necessità di utilizzare le fotocopie. Per consentire ai collaboratori scolastici di organizzare il proprio lavoro, i Docenti sono invitati a richiedere le fotocopie con congruo anticipo. **Non si devono mandare gli alunni a chiedere fotocopie durante l'attività didattica.**

**Richiesta al Comune** Tutte le richieste dovranno essere inoltrate tramite la Presidenza, fatti salvi casi connotati di urgenza immediata (guasti di impianti, situazioni di pericolo, ...) che, comunque devono essere immediatamente resi noti anche alla Dirigente.

**Salute e igiene degli alunni** In caso di malessere o incidente di un alunno, l'insegnante avvertirà prioritariamente la famiglia; in caso di incidente, nello stesso giorno consegnerà l'apposito modello di dichiarazione di infortunio in Segreteria. Se il malore o l'infortunio dovesse essere ritenuto così grave da non poter attendere l'arrivo dei genitori sarà lo stesso insegnante di classe che chiamerà il 112 per la richiesta dell'ambulanza per trasferire l'infortunato al più vicino posto di pronto soccorso avvisando nel frattempo i genitori. A tal fine i genitori devono comunicare all'atto dell'iscrizione il loro recapito durante la giornata e/o quello di una persona di loro fiducia. In caso di infortunio o di malessere di lieve entità gli alunni indisposti sono trattenuti a scuola in attesa che la famiglia o la persona da essa autorizzata venga a prelevarli. Si invitano le famiglie a non inviare a scuola alunni già in precarie condizioni fisiche. Si ricorda che **TUTTI GLI INFORTUNI DEGLI ALUNNI DEBBONO ESSERE IMMEDIATAMENTE SEGNALATI IN DIRIGENZA** con l'apposita relazione redatta sul modello già disponibile nei plessi o da richiedere in segreteria, e documentati al più presto dai genitori con eventuali certificazioni mediche. Si precisa che la Scuola, in caso di infortunio con certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica attestante prognosi anche non superiore a 3



giorni, deve effettuare obbligatoriamente la denuncia alle Autorità Competenti entro due giorni dal momento in cui riceve la certificazione medica. In caso contrario le sanzioni saranno elevatissime; da ciò consegue che la denuncia scritta da parte degli insegnanti al Dirigente Scolastico deve essere immediata per ogni infortunio, indipendentemente dalla prognosi che rilascerà l'autorità medica. I genitori devono presentare le certificazioni rilasciate dall'ASP direttamente alla Segreteria. Ogni plesso è fornito di una cassetta di pronto soccorso e che la disinfezione delle ferite va fatta esclusivamente utilizzando i guanti monouso. E' fatto divieto di somministrare di propria iniziativa qualsiasi medicinale ai bambini. Si ricorda che la fornitura di farmaci all'interno della scuola per alunni in particolare situazione di affezione deve avvenire sulla base di modalità e autorizzazioni specifiche concordate con il Dirigente Scolastico.

**Controllo e mantenimento dell'igiene dei locali** I docenti sono tenuti a controllare che le aule dove si sono svolte le attività didattiche siano mantenute in condizioni di pulizia e decoro. Vigileranno affinché gli allievi non lascino sporche le aule, non imbrattino i banchi e le sedie con scritte, non lascino in disordine le attrezzature e il materiale didattico. In caso di condizioni igieniche non accettabili si deve immediatamente avvertire la Segreteria

**Sicurezza** L'accoglienza degli alunni, dell'utenza in genere e del pubblico sarà sempre improntata a criteri di cortesia e disponibilità da non confondere con una indiscriminata accessibilità agli edifici scolastici. Si raccomanda a tutto il personale la massima attenzione nel controllare gli edifici e quindi nel segnalare al Dirigente o al RSPP o ai preposti eventuali situazioni rilevate come rischio per gli alunni. Si sollecita, inoltre, il personale docente, oltre che il personale ausiliario, a vigilare perché il materiale di pulizia non sia lasciato incustodito e tutto il personale delle scuole è tenuto a segnalare ai preposti o al RLS (ed intervenire personalmente con immediatezza per le urgenze) sulle situazioni che possano creare rischio per la sicurezza degli alunni. Il piano di sicurezza costituisce la forma corretta di comportamenti da utilizzare e contiene per ogni scuola i nominativi dei docenti e dei collaboratori scolastici cui rivolgersi perché responsabili della sicurezza. Il Documento di Valutazione dei Rischi, già predisposto, sarà reso operativo con esercitazioni nel corso dell'anno scolastico. Si impegnano le SS.LL. a riproporre agli alunni le regole di sicurezza in caso di emergenza per incendi o altre calamità e a far visionare ai nuovi colleghi i piani di sicurezza consegnati.

Sempre per motivi di sicurezza è fatto divieto ai docenti collocare nelle aule armadi, stipetti, banchi in eccesso rispetto alla cubatura dell'aula; tutte le scaffalature devono essere ancorate al muro e non devono esserci spigoli vivi. Analogamente nei corridoi deve essere mantenuto libero lo spazio per l'evacuazione degli edifici e quindi non possono esservi collocati banchi, armadi che ostacolano il passaggio delle classi. Anche nei corridoi qualsiasi eventuale arredo deve essere reso sicuro, con l'aggancio alle pareti, non posizionato sotto le finestre. Per garantire una sempre maggiore sicurezza, si raccomanda a tutto il personale di coadiuvare l'opera di vigilanza dei Collaboratori Scolastici, di contribuire a un severo controllo della chiusura dei cancelli e segnalare al docente Responsabile di Plesso la presenza o la permanenza nei cortili di persone e materiali sospetti

**Privacy** Fermo restando tutte le disposizioni già date in merito, si ricorda che la nuova normativa sulla privacy (Regolamento U.E.679/2016) impone a tutto il personale docente la tutela dei dati personali degli alunni, dei genitori e degli stessi lavoratori, per la sicurezza della custodia dei dati personali. In particolare si richiama l'attenzione a non divulgare quelli che si definiscono "dati sensibili", ovvero dati idonei a ledere la dignità della persona, a rilevare lo stato di salute, l'appartenenza religiosa, la vita sessuale e gli aspetti giudiziari. Non è consentito richiedere dati personali per finalità diverse da quelle istituzionali, e che comunque solo la Presidenza è autorizzata a richiedere. Inoltre, si fa presente che tutte le comunicazioni, contenenti dati personali o sensibili, indirizzate agli uffici della sede centrale, ad altro personale della scuola e al Dirigente Scolastico debbono essere consegnate in busta chiusa. Non è consentito l'utilizzo del fax, della posta elettronica e dei collegamenti alla rete internet per il trattamento dei dati personali e ancora meno per il trattamento di dati sensibili e non è consentito fornire telefonicamente o a mezzo fax dati e informazioni che si riferiscono a terzi, senza una specifica autorizzazione del Titolare. Inoltre si ricorda ai docenti che utilizzano l'aula di informatica di:

- non lasciare CD, cartelle o altri documenti a disposizione di estranei;

- non consentire l'accesso ai dati a soggetti non autorizzati;
- riporre i supporti in modo ordinato negli appositi contenitori;
- chiudere a chiave classificatori e armadi.

### **Visite guidate e viaggi di istruzione.**

Vista l'attuale situazione emergenziale, per quest'anno scolastico non saranno programmati visite e viaggi d'istruzione

### **DOCUMENTAZIONE DIDATTICA ED AMMINISTRATIVA**

I documenti devono essere compilati con la massima cura.

Ricordo alcune scadenze:

#### ➤ **SABATO 21 NOVEMBRE**

##### **Elaborazione P.D.P per le Classi Seconde-Terze-Quarte-Quinte della Scuola Primaria e le Classi seconde e terze della Secondaria**

##### ***Si ricorda***

- che il PDP per le classi prime non deve essere formulato entro questa data ma solo dopo congrua osservazione e se necessario;
- che la formulazione del PDP è obbligatorio per gli alunni certificati, per tutti gli alunni non certificati è il Consiglio di Classe che lo decide;
- che il PDP non ha carattere permanente: il D.M. 27/12/2012 recita così: "Ogni alunno con continuità o per determinati periodi, può manifestare dei Bisogni Educativi Speciali per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta";
- che il PDP una volta compilato deve essere inviato alla mail della dirigente: [dirigente@icvillongo.edu.it](mailto:dirigente@icvillongo.edu.it) con file denominato **NOME E COGNOME per esteso** (la privacy è tutelata dal vostro accesso personalizzato) **e classe di appartenenza**.

Solo dopo il parere della dirigente il PdDP potrà essere presentato alle famiglie e successivamente dovrà essere caricato nel Registro Elettronico alla voce : Documenti ed eventi e poi DOCUMENTI PER ALUNNO ( il PDP dovrà essere caricato completo di sottoscrizione da parte delle famiglie)

#### ➤ **Entro SABATO 5 DICEMBRE**

##### **1) Elaborazione P.D.P per le Classi Prime per la Scuola Primaria e Secondaria per gli alunni certificati (stessa procedura come sopra)**

#### ➤ **Entro VENERDI' 20 NOVEMBRE**

##### **2) Elaborazione PEI e caricamento sul proprio registro, una copia deve essere inviata alla Funzione Strumentale per l'Inclusione inseg.te Fenaroli Angela alla mail: [angela.fenaroli@icvillongo.edu.it](mailto:angela.fenaroli@icvillongo.edu.it) con file denominato NOME-COGNOME E CLASSE DI APPARTENENZA . (vedi le istruzioni del "Vademecum per l'insegnante di sostegno")**

#### ➤ **Entro LUNEDI' 30 NOVEMBRE**

##### **Condivisione con le famiglie di PEI e PDP**

**Si precisa che nessuna diagnosi o certificazione o relazione di strutture pubbliche o private deve essere consegnata dai genitori ai docenti e, nel caso avvenisse ciò, i docenti devono invitare i genitori a portare il documento in segreteria.**

➤ **Entro LUNEDI' 30 NOVEMBRE**

**Caricamento nel registro personale del docente nell'apposita sezione delle PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI E RELAZIONI DI CLASSE**

Nelle programmazioni dovranno essere specificati in dettaglio:

il profilo generale della classe individuando la distribuzione statistica delle competenze e conoscenze di base, secondo i vari livelli, possedute dagli alunni senza indicare i nomi; le finalità, gli obiettivi, i contenuti, i tempi, le metodologie, il numero e la tipologia delle verifiche curricolari e delle prove disciplinari comuni previste per le classi parallele della primaria e secondaria primo grado; gli strumenti e i criteri per la valutazione degli interventi didattici con acclusa la griglia di valutazione della disciplina o ambito, deliberata e condivisa dai dipartimenti disciplinari e dai consigli di classe. I docenti provvederanno altresì ad integrare nella loro programmazione eventuali adesioni ad iniziative progettuali deliberate dal consiglio di classe nella programmazione generale del mese in settembre, destinate all'ampliamento dell'offerta formativa, coerenti con le finalità del curricolo, gli obiettivi di apprendimento ed i traguardi per lo sviluppo delle competenze, specificando se le stesse attività di carattere progettuale si svolgano in ambito curricolare, rimodulando di fatto le ore delle unità formative, o in orario extracurricolare definendone i tempi e le modalità di svolgimento.

Si ricorda che la programmazione dovrà inoltre specificare:

- ✚ le modalità per interventi di recupero/potenziamento per alunni a seguito delle rilevazioni effettuate con test d'ingresso, senza fare associazioni con nominativi di alunni;
- ✚ le modalità delle attività d'intervento didattico per alunni L. 104/92-come previste dal PEI, anche in sede di programmazione del consiglio di classe, per alunni DSA o BES con particolare riguardo alla didattica individualizzata e personalizzata e agli strumenti compensativi e misure dispensative.

Si ricorda che nelle programmazioni disciplinari occorre partire dalla rimodulazione fatta per lo scorso anno cercando di evidenziare le competenze che si andranno a sviluppare nel corso delle attività didattiche previste per quest'anno.

La dirigente scolastica

Maria Luisa Mastrogiovanni

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse)